



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 25/06/2019

OGGETTO: Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Messina promosso dalla Sig.ra Trischitta Francesca – Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Venticinque** del mese di **Giugno** ore **12,30** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO		A
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **il Sindaco, Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Messina promosso dalla Sig.ra Trischitta Francesca – Rappresentanza legale in giudizio – nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Valentina Fichera con studio in Letojanni che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

Snf/Lrt/UffSgr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 86 DEL 19. 6. 2019

Oggetto:	Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Messina promosso dalla Sig.ra Trischitta Francesca. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto l'atto di citazione, dinanzi al G.d.P. di Messina pervenuto a questo Ente in data 30.05.2019 Prot.n. 11699, promosso dalla Sig.ra Trischitta Francesca, per un sinistro occorso alla stessa in data 24.06.2018 ;(ALL. 1)

Che con nota Prot.n. 12095 del 04.06.2019 copia dell'atto di citazione in questione è stato trasmesso al Responsabile del IV Settore, al Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Che con nota Prot.n. 12843 del 14.06.2019 il Responsabile del IV Settore, indica la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto atto di citazione;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma;

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti

dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 127 del 03.11.2018 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Preso atto che il Comune si trova attualmente in regime di gestione provvisoria;

Che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere, tra le altre, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Ritenuto, conseguentemente, di dover assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 783,25 compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nell'atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Messina proposto dalla Sig.ra Trischitta Francesca, di cui meglio in premessa;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) Dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, l'Ente si trova in regime di gestione provvisoria ma che si reputa necessario nominare un legale per assistere questo Ente nel suddetto atto di citazione in quanto la mancata nomina potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

5) Prenotare la spesa complessiva di €. 783,25 al Cap. 1245 del redigendo bilancio di previsione esercizio 2019/2021, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

6) Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	€. 783,25	2019	€. 783,25
TOTALE	€. 783,25	TOTALE	€. 783,25

7) di dare atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


8) di dare atto che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

9) di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

10) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

11) trasmettere copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo


14-06-2018

Il Proponente



Al. 1

conferenza
in persona

Studio Legale Avv. Giuseppe Bevacqua

Patrocinante in Cassazione

Via San Sebastiano, 24 - 98122 Messina
Telefono: 380.79 96 824 - Fax: 090.95 81 529
e-mail: avv.giuseppebevacqua@gmail.com - pec:
avvgiuseppebevacqua@pec.giuffre.it

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

30 MAG. 2019

Protocollo N° 11699

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

ATTO DI CITAZIONE

La Sig.ra **Trischitta Francesca**, nata a Messina l'1.12.1965, (c.f. TRS FNC 65T41 F158H), residente in Giardini Naxos (ME), Via Paladino n. 12, ed elettivamente domiciliata in Via San Sebastiano n. 24, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bevacqua (C.F. BVC GPP 77P06 F158R) che la rappresenta e difende come da mandato *patrocinii* conferito, in separato atto allegato al presente, al sottoscritto difensore, con provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio n. 1100/2019 emanato addì 21.05.2019 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina.

Si dichiara, ai sensi dell'art.176, 2° co. c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 090/9581529 e/o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail "avvgiuseppebevacqua@pec.giuffre.it"

CITA

il **Comune di Giardini Naxos**, (c.f. 00343940839) in persona del Sindaco p.t., con sede in Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola s.n.c., a comparire davanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Messina, Sezione e G.d.P. designandi, per l'udienza del giorno 31.07.2019, ore e locali di rito, per un tentativo di conciliazione della lite *ex art. 320 c.p.c.*, con

invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge, con l'avvertimento che in mancanza si procederà in sua legittima declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le domande tutte *infra* libellate a chiarimento delle quali si espone:

IN FATTO

- a) In data 24.06.2018, verso le ore 23:30 circa, la Sig.ra Trischitta Francesca, mentre attraversava la strada sul lungomare di Giardini Naxos, all'altezza della Chiesa di San Giovanni, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di una buca sull'asfalto, procurandosi lesioni personali di seguito specificate;
- b) Sul luogo si trovavano svariate persone che assistevano alla dinamica dei fatti e che prontamente si preoccupavano di prestare soccorso alla odierna istante;
- c) A causa del violento impatto con il suolo, l'odierna istante subiva consistenti lesioni personali. Difatti a causa dei forti dolori il giorno successivo si recava presso la Dott.ssa Sterrantino (cfr. **all. 1** certificato medico Dott.ssa Sterrantino) e effettuava gli opportuni accertamenti a seguito dei quali le veniva diagnosticato "*apprezzabile distacco corticale del versante laterale del calcagno da frattura da strappamento*" **all. 2** referto raggi Dott. Fiumara);
- d) Le conseguenze dannose di tale caduta si sono protratte per parecchie settimane (cfr. **all. 3**, documento acquisto gambaletto e tutore), e a tutt'oggi comportano fastidi fisici alla gamba infortunata;

e) Con lettera datata 27.08.2018, trasmessa a mezzo PEC (**all. 4**) veniva diffidato il Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco p.t., a voler risarcire i danni subiti dalla Sig.ra Trischitta Francesca in conseguenza della palese responsabilità del Comune medesimo, negligente per trascuratezza nella manutenzione delle strade;

f) Che, sempre a mezzo PEC (cfr. **all. 5**), addì 18.09.2018, l'odierno convenuto riscontrava la precedente diffida dichiarando che *“questo Ente allo stato attuale non ha copertura di polizza assicurativa che garantisce il Comune per la R.C. derivante da tali fattispecie”* e pertanto comunicava che la *“richiesta non può trovare accoglimento in quanto l'accaduto non può essere riconducibile a precise responsabilità di questo Ente”*;

g) con riferimento ai suddetti danni fisici patiti dall'attrice, vertendosi in tema di lesioni colpose, si richiede la liquidazione del danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico. Sul punto, la Suprema Corte con recentissima pronuncia - Corte di Cassazione - III Civile – con Sentenza 18641 del 12.09.2011 - ha affermato come nel nostro ordinamento la giurisprudenza di merito e di legittimità non abbia *“cancellato la fattispecie del danno morale intesa come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale : né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia)*

di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale”.

IN DIRITTO

Di solare evidenza si appalesa nella *quaestio* insorta che la responsabilità dell’occorso debba imputarsi ad esclusivi fatto e colpa di codesto Ente. Ed invero quest’ultimo, in violazione del dettato codicistico e del preminente orientamento giurisprudenziale, non ha provveduto ad eliminare la situazione di latente pericolo sul manto stradale, al fine di evitare che possano derivarne danni ai terzi utenti.

A tale ineluttabile conclusione si giunge quale che sia il prescelto punto di riferimento normativo da applicare al caso concreto: la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c., oppure la c.d. responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., norma che – a tutt’oggi – conserva il contenuto semantico della tradizione romanistica del “*neminem laedere*”.

☞ **Responsabilità ex art. 2051 c.c.**

E’ da ritenere che la responsabilità della P.A. (*rectius* Comune di Giardini Naxos) debba ricondursi nell’ambito della disciplina di cui all’art. 2051 c.c. Pertanto, la stessa in qualità di proprietaria delle strade, per andare esente da responsabilità, su di essa gravante in quanto custode a norma della citata disposizione, deve provare che il danno sia stato causato dal caso fortuito. Ciò che non è ravvisabile come mera conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell’esistenza dell’insidia che questi, infatti, non deve provare, così

come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa.

Ed infatti, in materia di responsabilità della P.A. per i danni derivanti dalla cattiva manutenzione di strade pubbliche, di cui è proprietaria e custode, la giurisprudenza si è spinta oltre il tradizionale orientamento fondato sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., statuendo l'applicabilità, *etiam* agli enti pubblici, dell'art. 2051 c.c.

Sul punto i Giudici di legittimità hanno acclarato che: *“Il Comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l'impossibilità di governo del territorio”* (Cass. Sez. III sent. 7403 del 27.03.2007).

Ad abundantiam è appena il caso di ricordare, inoltre, che in codesta materia i Giudici di Piazza Cavour con una importante statuizione, hanno definitivamente fugato ogni dubbio sull'applicabilità in codesta materia dell'art. 2051 c.c., ampliandone persino l'operatività.

Ed infatti nella sentenza 1691/2009 si legge che *“il principio che la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei Comuni quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini”* (cfr. Cass. civ., Sez. III, 1691/2009).

Conseguentemente la resistente avrebbe dovuto provvedere ad eliminare la situazione di pericolo per i terzi utenti.

Responsabilità ex art. 2043 c.c.

Nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Decidente non ritenesse applicabile al caso di specie l'art. 2051 c.c., la responsabilità in capo alla controparte potrà essere affermata alla luce del generale principio del *neminem laedere* sancito dall'art. 2043 c.c..

Occorre al riguardo evidenziare che la P.A. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo in genere dei beni demaniali, i limiti derivanti sia da norme di legge che regolamentari, sia da norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* in applicazione della quale essa è tenuta a fare in modo che l'opera pubblica non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo (Cass. civ. 1997/11162).

Al riguardo si osserva infatti che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'ente pubblico manutentore delle strade è tenuto all'osservanza, oltre che delle norme legislative e regolamentari, anche del summentovato principio il quale impone al medesimo di usare le ordinarie cautele atte a non mettere in pericolo l'incolumità ed i beni dei cittadini: infatti, l'insidia stradale o trabocchetto, quale fonte generatrice della responsabilità extracontrattuale, consiste in una situazione di pericolo occulto, che sia stata determinata, ovvero che non sia stata eliminata dal soggetto che vi era tenuto e cioè, che sia stata determinata una situazione diversa dall'apparenza, sia per il carattere oggettivo della

non visibilità, sia per quello soggettivo della non prevedibilità del medesimo.

Non vi è chi non veda come la buca presente sull'asfalto che ha causato la caduta avesse entrambi i caratteri sopracitati.

Pertanto, nel caso di specie, l'Ill.mo Giudice di Pace adito potrà accertare la sussistenza di ambedue, che dovranno essere valutati congiuntamente, in modo da rilevare l'esistenza del comportamento colposo che, realizzando la lesione di un diritto soggettivo, ha determinato la responsabilità del Comune nel verificarsi dell'occorso *de quo*.

Stante il premesso, la Sig.ra **Trischitta Francesca**, *ut supra*,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice di Pace adito, voglia accogliere, *contrariis reiectis*, le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito

- 1) Accertare, ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del Comune di Giardini Naxos, *giusta premessa*;
- 2) conseguentemente e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., condannare il Comune di Roccalumera, in persona del Sindaco p.t., condannarlo, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 5.000,00 - comprensivi del

danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, comunque entro i limiti di competenza per valore del giudice di pace. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

In via istruttoria

- 3) Ammettere prova per testi sulle circostanze articolate ai punti a), b), c) della premessa, precedute dalla locuzione “vero o non che”. Si indicano a testi i Sig.ri Sgroi Salvatore, Ruccella Francesco e Barbera Paola. Con riserva di indicarne altri in concedendo termine.
- 4) CTU medico legale sulla persona della sig. Trischitta Ruccella al fine di valutare natura ed entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro *de quo*.

Con riserva di articolare, in corso di causa, ogni ulteriore mezzo istruttorio utile e conducente.

Si dichiara che il valore della presente controversia è compreso nei limiti di competenza per valore del giudice adito ed è pari ad € 5.000,00.

Nulla è dovuto a titolo di contributo unificato poichè la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio (crfr. allegato provvedimento di ammissione).

Messina, 24.05.2019

Avv. Giuseppe Bevacqua

Si allegano:

- 1) copia certificato medico Dott.ssa Sterrantino;
- 2) copia raggi con referto Dott. Fiumara;
- 3) copia sollecito Avv. Bevacqua tramite PEC datata 27.08.2018;
- 4) copia PEC Comune Giardini Naxos 18.09.2018;
- 5) procura alle liti;
- 6) provvedimento ammissione gratuito patrocinio.

Avvocato GIUSEPPE BEVACQUA
Via San Sebastiano, 24
Tel. 380.7996824 - Fax 090.9581529
98122 MESSINA

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta **Trischitta Francesca**, nata a Messina il 01.12.1965 (C.F. TRS FNC 65T41 F158H) ivi residente in Via Paladino n. 12, con il presente atto valevole ai fini e per gli effetti di legge, nomino per rappresentarmi e difendermi nel presente instaurando giudizio per il risarcimento dei danni cagionati ex art. 2051 c.c. opposizione avverso il Comune di Giardini Naxos, ed in ogni sua fase e grado, nonché per la eventuale fase esecutiva, l'Avv. Giuseppe Bevacqua, del Foro di Messina, C.F. BVC GPP 77P06F158R, con studio in Messina, Via San Sebastiano n. 24, presso il quale eleggo domicilio (telefono 3807996824 – fax 0909581529; PEC: avvgiuseppebevacqua@pec.giuffre.it).

A tal fine conferisco al nominato Avvocato ogni più ampio potere, ivi compreso la sottoscrizione di ogni atto del presente giudizio, nonché potere di impugnazione, opposizione, precetto ed esecuzione, con tutte le facoltà previste dall'art. 84 c.p.c. nonché quello di desistere, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, incassare, quietanzare, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, intervenire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, modificare domicilio, nonché compiere quanto possa occorrere per il completamento e la definizione dell'incarico affidato, sin d'ora di rato e valido del suo operato.

Acquisite le informazioni del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà dati identificativi personali, sensibili e giudiziari di cui ho appreso il significato (ex art. 4, 26 e 27 D. Lgs. 196/2003), presto il consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento di quanto appreso dall'informativa, nonché alle comunicazioni dei dati soggetti.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4 co. 3 D. Lgs. 28/2010, sul procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, altresì, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata edotta circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico conferito, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato il preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato nominato.


Messina, li 14.05.2019

Francesca Trischitta



Per autentica

Avv. Giuseppe Bevacqua



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Bevacqua (c.f. BVC GPP 77P06F158R), con studio in Messina, Via San Sebastiano n. 24, nella mia qualità di difensore e domiciliatario della Sig. Trischitta Francesca (c.f. TRS FNC 65T41 F158H), residente in Giardini Naxos (ME), Via Paladino n. 12

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge l'atto di citazione in originale informatico a: Comune di Giardini Naxos (C.F. 00343940839), con sede in Giardini Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. avvgiuseppebevacqua@pec.giuffre.it iscritta nel Reginde all'indirizzo p.e.c. protocollogiardininaxos@pec.it estratto dal pubblico elenco del Registro delle Pubbliche Amministrazioni.

ATTESTO

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:
-atto di citazione

-procura alle liti

Messina, 30.05.2019

Avv. Giuseppe Bevacqua

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

Avv. Giuseppe Bevacqua

Avv. Giuseppe Bevacqua
Via S. Sebastiano, 24
98122 Messina (ME)

Mobile: (0039) 380 79 96 824

AU-2



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione **all'atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Messina promosso dalla Sig.ra Trischitta Francesca;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente, **nell'atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Messina promosso dalla Sig.ra Trischitta Francesca**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura *ex art. 83 c.p.c.* al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l’Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell’Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico ed in possesso dell’Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l’attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All’atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l’incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell’incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E’ onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all’ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell’Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell’art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell’art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l’intero procedimento dell’incarico, per cui L’Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **783,25** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l’intero procedimento.

ART. 4

E’ onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all’avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell’instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive

necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in , via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 400,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 86 DEL 18.6.2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 17.06.2019



SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Freni

Roberta Freni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...1.33.25.....sull'intervento Cap. 1243.....del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 18-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro


MP. 57

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Presidente


Il Sindaco

Prof. Lo Turco




L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari



Il Segretario Generale

Dott.ssa R. Froni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
